

## **CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA**

---

### **PROPOSTA DI LEGGE**

**N. 390**

presentata dai Consiglieri regionali  
LOI - CADDEO - COCCO - LAI - PIU - ORRÙ

il 4 settembre 2023

Modifiche alla legge regionale n. 3 del 2009 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale)

\*\*\*\*\*

### **RELAZIONE DEI PROPONENTI**

La disciplina della produzione delle energie rinnovabili in Sardegna necessita di un intervento legislativo organico che garantisca a un settore strategico per lo sviluppo della regione, una normativa chiara, puntuale che sia allo stesso tempo garanzia di tutela dell'ambiente, del paesaggio, dei beni identitari e della possibilità di investimenti sicuri per le imprese. Per questo nelle more dell'approvazione di una legge che disciplini la materia, nelle more dell'approvazione entro centottanta giorni di apposito provvedimento normativo quadro in materia e viste le numerose richieste, in particolare per quanto riguarda gli impianti di produzione di energia eolica, si rende necessaria una temporanea sospensione dei procedimenti autorizzativi in corso finalizzata a garantire chiarezza normativa ed evitare di dover ricorrere a una normativa eccessivamente frastagliata che cozzerebbe con la necessita di certezza del diritto in un settore chiave per l'isola.

Visto l'impatto, economico, sociale, ambientale e paesaggistico dei nuovi impianti, appare quantomai necessario in un'ottica di democrazia partecipativa e nel pieno rispetto del ruolo delle autonomie locali subordinare la nascita di nuovi impianti di energie da fonti rinnovabili di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) al parere vincolante delle comunità che risiedono nei territori in cui i nuovi impianti sorgono, espressa attraverso i comuni. Per questo si rende necessario inserire il parere vincolante degli enti locali nel procedimento autorizzativo dei nuovi impianti

## TESTO DEL PROPONENTE

### Art. 1

Modifiche all'articolo 5  
della legge regionale n. 3 del 2009  
(Ambiente e governo del territorio)

1. All'articolo 5 della legge regionale del 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo il comma 25 è aggiunto il seguente: "25 bis. Le autorizzazioni per la realizzazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia eolica non ancora concesse restano sospese nelle more dell'approvazione entro 180 giorni di apposito provvedimento normativo quadro in materia.";
- b) nel comma 25, dopo la parola "province" sono aggiunte le seguenti: "previo parere vincolante dei comuni nel cui territorio insistono i nuovi impianti".

### Art. 2

Modifiche all'articolo 6  
della legge regionale n. 3 del 2009  
(Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)

1. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 3 del 2009, dopo la parola "Regione" sono aggiunte le seguenti: "previo parere vincolante dei comuni nel cui territorio insistono i nuovi impianti e sentiti i pareri dei comuni limitrofi".